



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 495/2009

Novara, li 12/02/2009

Proposta Programmazione ambientale/1

OGGETTO: DECOMAN S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN SAN PIETRO MOSEZZO, VIA BIANDRATE N. 39.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 19/02/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: DECOMAN S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN SAN PIETRO MOSEZZO, VIA BIANDRATE N. 39.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- la società Decoman S.r.l. risulta autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività: stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D.D. n. 1352/2004), stoccaggio di rifiuti pericolosi in conto terzi (D.D. 5201/2004); stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (recupero mercurio con detossificazione dei residui, D.D. 711/2005);

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 7/04/2008 (Ns. Prot. 73783 dell' 8/04/2008) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Decoman S.r.l., per l'impianto ubicato in Via Biandrate n. 39 a San Pietro Mosezzo, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 5.1) – Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;



- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 17 giugno 2008 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 6 ottobre 2008 (ns. prot. n. 193910 del 7/10/2008);
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 3 novembre 2008, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di San Pietro Mosezzo, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e durante la quale è emersa l'esigenza della ditta di unificare i provvedimenti autorizzativi relativi a tutte le attività svolte sui rifiuti, non solo quelle IPPC;
- la documentazione presentata dalla ditta in data 16/12/2008, ns. prot. n. 245098 del 18/12/2008;
- il verbale dell'incontro ristretto tra Gestore e Provincia tenutasi in data 4 febbraio 2009;
- il Reference Documents on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 30 aprile 2008;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree produttive configurate" compatibile con le attività di cui trattasi;



- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano sostanzialmente conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha identificato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Decoman S.r.l. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 5.1) – Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno" nonché all'effettuazione delle seguenti attività sui rifiuti: R4, R9, R13, D9, D13, D14, D15;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la



conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 59/2005”;

- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Decoman S.r.l., con sede legale a Milano in via Settembrini n. 1 e operativa in via Biandrate n. 39 nel comune di San Pietro Mosezzo, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 5.1) – Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;
- di stabilire che il presente provvedimento autorizzi, oltre a quanto indicato nel precedente capoverso, anche lo svolgimento sui rifiuti delle seguenti attività: R4, R9, R13, D9, D13, D14, D15;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R, presentato dal Gestore



contestualmente alla domanda di autorizzazione e perfezionato con le integrazioni presentate in data 6 ottobre 2008 (ns. prot. n. 193910 del 7/10/2008);

- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che a far data dalla data di rilascio della presente autorizzazione si intendono decadute le autorizzazioni rilasciate con Determina n. 1352 del 31.03.2004, Determina n. 5201 del 27.12.2004 e Determina n. 711 del 01.03.2005;
- che la Ditta dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni dalla data del presente provvedimento ad adeguare, conseguentemente al rilascio della presente autorizzazione, le garanzie finanziarie presentate ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12.6.2000;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese istruttorie nonché per i successivi controlli, ai sensi della normativa in vigore, a seguito di comunicazione scritta dell'entità dello stesso effettuata dall'Autorità Competente;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di San Pietro Mosezzo, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, alla SIN & VE S.r.l. ed all'A.S.L. "NO"- S.I.S.P. e SPreSAL.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.



L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale che preveda l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2006; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
- le operazioni di scarico dei rifiuti nell'impianto dovranno essere presidiate al fine di evitare sversamenti accidentali;
- dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;



- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
 - il tipo di evento;
 - i danni subiti da persone e/o cose;
 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di San Pietro Mosezzo;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

1. Descrizione dell'attività di gestione dei rifiuti

LAVORAZIONI	A) Stoccaggio, trattamento preliminare, ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi B) Trattamento di materiali contaminati da PCB (trasformatori, apparecchiature elettriche e altri materiali solidi contaminati da PCB) C) Trattamento di oli contaminati da PCB (dealogenazione) D) Decontaminazione (detossicazione) di materiali contaminati da mercurio (lampade) E) Trattamento per il recupero RAEE
FASI DELLE LAVORAZIONI	Dopo una fase di ricezione e controllo analoga, con le dovute specificità, per tutte le tipologie di trattamento, le principali fasi di ciascuna lavorazione sono le seguenti: A) separazione eventuale tra rifiuti liquidi e solidi; sconfezionamento dei rifiuti; adeguamento volumetrico e miscelazione; formazione di lotti omogenei; invio dei rifiuti a impianti di smaltimento e/o recupero B) Separazione del fluido dalle parti solide; avvio del fluido al trattamento "D"; bonifica in autoclave delle parti solide delle apparecchiature; svuotamento autoclave; separazione delle materie prime per tipologia (ferro, rame, carta, ceramica); invio ad impianti di recupero e/o smaltimento C) Svuotamento del fluido (proveniente dalla lavorazione "B" o conferito direttamente in fusti) nelle cisterne; trattamento degli oli mediante dealogenazione; controllo di conformità; invio a recupero (Consorzio Oli Usati) e/o a smaltimento



	D) Separazione lampade da imballo; selezione per tipologia; triturazione ed alimentazione autoclave; decontaminazione in autoclave delle lampade; svuotamento autoclave; recupero mercurio; invio di materiale decontaminato ad impianti di smaltimento e/o recupero
	E) Disassemblaggio manuale e/o per mezzo di attrezzature specifiche di apparecchiature e/o attrezzature obsolete; avvio a recupero e/o smaltimento

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici	R4	B	D.Lgs. 152/2006 Parte IV
Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9		
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (comprese operazioni di cernita e miscelazione)	R13		
Trattamento chimico-fisico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12	D9	C	
Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12	D13		
Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13	D14		
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14	D15		

NUMERO ADDETTI:	12
SUPERFICIE TOTALE DELL'IMPIANTO	8.750 m ²
di cui	
ESTENSIONE SUPERFICI COPERTE:	4.500 m ²
ESTENSIONE SUPERFICI SCOPERTE:	750 m ²
ESTENSIONE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE	3.500 m ²

2. Quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzati

Tabella 1

POTENZIALITÀ MAX TRATTAMENTO	Totale*	A	B	C	D	E
		Stoccaggio e ricondizion. P e non P	Trattamento solidi PCB	Trattamento oli PCB	Detossicazione Hg	Recupero RAEE
Giornaliera (t/g)	55	55	18	5	4,8	3
Annua (t/a)	12.595	12.595	2061	1145	1099	229

* tutti i rifiuti in ingresso sono preliminarmente stoccati; a seconda della natura, sono poi avviati ai trattamenti

Nella seguente tabella sono indicati i CER dei rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione delle aree di stoccaggio, con riferimento alla Tav. 01 - "Domanda AIA - Aggiornamento planimetria generale" datata 11/2008, allegata alla domanda AIA. E' inoltre indicata la tipologia di trattamento a cui possono essere sottoposti qualora si tratti di rifiuti in entrata all'impianto, individuata con le lettere di cui al precedente punto 1. I rifiuti possono essere conferiti all'impianto oppure in uscita dallo stesso.



I rifiuti sono raggruppati in categorie omogenee, a cui è stata assegnata una numerazione progressiva.

Tabella 2

Gruppo rifiuti	Descrizione	Elenco CER	Area di stoccaggio	Trattamento
1	Miscela di rifiuti liquidi e soluzioni di lavaggio	070101* 070404* 080119* 160806* 070104* 070501* 080415* 161001* 070201* 070504* 101011* 161003* 070204* 070601* 110111* 191103* 070301* 070604* 140603* 191307* 070304* 070701* 160113* 070401* 070704* 160114*	23b - 24	A
2	Solventi e residui da filtrazione dall'industria chimica	070110* 070712 070299 200113* 070710*	23b - 24	A
3	Residui, solventi di filtrazione e di reazione alogenati, contenenti sostanze pericolose	070103* 070209* 070409* 070703* 070107* 070303* 070503* 070707* 070108* 070307* 070507* 070709* 070109* 070309* 070509* 140602* 070111* 070310* 070603* 070203* 070403* 070607* 070207* 070407* 070609*	23c - 24	A
4	Rifiuti solidi da estrazione provenienti da miniere o cave	010101 010308 010410 010413 010102 010309 010411 010504 010306 010408 010412	24	A
5	Fanghi e rifiuti da lavorazione	010507 020403 050113 070312 010508 020502 050114 070412 020106 020603 050199 070512 020201 020705 060199 070612 020204 030199 060299 101213 020301 050110 070212	24	A
6	Scarti e fanghi di produzione	020101 030307 040102 070699 020109 030308 060799 070799 020203 030309 060904 080114 020304 030310 061101 080299 020402 030311 061199 030302 030399 070199	24	A
7	Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno, fitosanitari, pesticidi	030201* 030204* 200119* 030202* 030205* 030203* 061301*	24	A
8	Fanghi e residui di produzione non pericolosi	030305 060499 101016 040107 100818 101199	24	A
9	Fanghi e residui di produzione non pericolosi	040209 060503 061399 040215 060899 040220 061099	24	A
10	Catrami e fanghi oleosi	050106* 050108* 061305* 100812* 050107*	24	A
11	Polveri, fanghi e rifiuti solidi da trattamento di	061302* 100325* 100909* 110115* 100104* 100404* 100911* 110503*	24	A



	fumi ed effluenti	100114* 100405* 100913* 190105* 100116* 100406* 101009* 190107* 100118* 100407* 101013* 190110* 100120* 100503* 101015* 190111* 100122* 100505* 101117* 190113* 100207* 100506* 101119* 190402* 100213* 100603* 101209* 191107* 100319* 100606* 101312* 100321* 100815* 101401* 100323* 100817* 110109*		
12	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	060315* 060903* 120120* 161104 060602* 061002* 161101* 120116* 060802* 120118* 161103*	24	A
13	Fanghi e residui di scarto	060999 100214 100816 110599 080201 100215 100910 161004 080202 100302 100912 161102 100101 100304* 100914 161106 100102 100316 101003 170107 100103 100320 101010 170604 100115 100322 101012 170904 100117 100324 101014 190112 100119 100326 101105 190114 100121 100330 101110 190203 100123 100504 101116 190210 100124 100511 101120 190299 100125 100604 101203 190305 100126 100704 101208 190307 100201 100705 101210 100202 100804 101212 100208 100809 101313 100210 100811 110502	24	A
14	Polveri e fanghi di produzione	100305 110110 120113 190802 101206 110199 120117 200202 101306 110299 120121 101307 120101 120199	24	A
15	Residui fangosi e liquidi di vernici, inchiostri, adesivi	040214* 080113* 080312* 080411* 040216* 080115* 080314* 080413* 080111* 080121* 080409* 200127*	23b - 24	A
16	Catalizzatori esauriti	160801 160803 160807* 160802* 160805*	24	A
17	Batterie e pile	160601* 160603* 200133* 160602* 160606*	24	A
18	Sostanze chimiche, medicinali	160506* 180106* 180207* 160507* 180108* 200117* 160508* 180205* 200131*	24	A
19	Trasformatori e apparecchiature contaminate da PCB	160109* 160210* 160213* 160209*	24 - 27 - 20a - 20 d	A, B
20	Apparecchiature	140601* 160211* 200123*	24 - 20 a -	A



	contenenti gas, CFC, HCFC	160110* 160504*	20 d	
21	Soluzione acide	060101* 060104* 060704* 110106* 060102* 060105* 100109* 200114* 060103* 060106* 110105*	24	A
22	Soluzioni basiche	060201* 060204* 060311* 200115* 060203* 060205* 110107*	24	A
23	Soluzioni di scarto non pericolose	040104 160304 160804 040105 160306 161002 060314 160509	23b -24	A
24	Rifiuti da sgrassatura e contenenti sali e metalli	040103* 060403* 100808* 110302* 050102* 060405* 101211* 060313* 100329* 110113*	24	A
25	Rifiuti fangosi	040106 070514 100708 191106 060316 070599 110206 191212 060603 080203 190206 070112 100107 190814	24	A
26	Fanghi e schiumature contenenti sostanze pericolose	010505* 050104* 100607* 190807* 010506* 050109* 100810* 191005* 020108* 050112* 110108* 191104* 040219* 100315* 160708* 050103* 100510* 170505*	24	A
27	Scorie e rifiuti da processi termici	100501 100703 101006 101201 100701 100799 101008 110501 100702 100903 101114	24	A
28	Scorie a altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	100308* 100915* 101113* 110205* 100309* 101005* 101115* 110207* 100401* 101007* 110198* 110504* 100402* 101109* 110202*	24	A
29	Sterili e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (ossidanti)	010304* 010407* 160902* 010305* 050115* 160903* 010307* 160901* 160904*	24	A
30	Rifiuti fangosi da industria alimentare	020302 020305 020701 020303 020602 020702	24	A
31	Materiali contenenti amianto, anche in fibre libere	060701* 101309* 160212* 170605* 061304* 160111* 170601*	24	A
32	Fanghi, fondi di lavorazione e residui pericolosi	070208* 070311* 070511* 070711* 070210* 070408* 070513* 080117* 070211* 070410* 070608* 110116* 070214* 070411* 070610* 120112* 070216* 070508* 070611* 120114* 070308* 070510* 070708*	24	A
33	Rifiuti metallici e non metallici	020110 160117 170405 191202 120102 160118 170407 191203 120103 170401 170411 200140 120104 170402 190102 120105 170403 191001 160116 170404 191002	24	A
34	Rifiuti solidi non	020103 190699 191004 200203	24	A



	pericolosi	020104 160103 160505 190501 190503	190801 190805 190809 190904 190905	191006 191210 200108 200125 200141	200301 200303 200306 200307 200399		
35	Vetro, legno, plastica e imballaggi	030105 040221 040222 050117 070213 070215 070217 150101 150102 150103	150104 150105 150106 150107 150109 150203 150304 160119 160120 160122	160799 170201 170202 170203 191201 191204 191205 191207 191209 200101	200102 200110 200111 200138 200139	24	A
36	Oli minerali	120107* 120109* 120110* 120119* 120301* 120302* 130105* 130110*	130111* 130112* 130113* 130205* 130206* 130207* 130208* 130306*	130307* 130308* 130309* 130310* 130401* 130402* 130403* 130501*	130502* 130503* 200126*	24-23c- 23d - 23b	A
37	Oli minerali clorurati/PCB e rifiuti contenenti oli	120106* 120108* 130101*	130104* 130109* 130204*	130301* 130701* 130802*		24-23d	A,C
38	Rifiuti oleosi o contenenti oli	050105* 080319* 080417* 100327* 100409*	100508* 100609* 100707* 100819* 130506*	130507* 130508* 130702* 130703* 130801*	130899* 190207* 190810*	24-23b	A
39	Rifiuti contenenti vernici, inchiostri, sigillanti, adesivi	040217 080112 080116	080118 080120 080313	080315 080410 080412	080414 200128	23b - 24	A
40	Rifiuti solidi e fanghi pericolosi	030104* 060502* 080316* 080317* 090111* 140604* 140605* 150110* 150111* 150202*	160107* 160121* 160303* 160305* 160709* 161105* 170106* 170204* 170409* 170410*	170603* 170903* 190204* 190209* 190211* 190304* 190306* 190806* 190808* 190811*	190813* 191003* 191105* 191211* 191206* 191301* 191303* 191305* 200137*	24	A
41	Rifiuti sanitari e medicinali non pericolosi	180104 180107	180109 180206	180208 200132		23b	A
42	Rifiuti liquidi non pericolosi	050604 080199 080307 080308	080499 100212 100328 100410	100602 100610 100820 110112	190603 190605 191308 200130	23b-24	A



		080399 100509 110114 080416 100601 160115		
43	Rifiuti liquidi pericolosi	080501* 090103* 090106* 190106* 090101* 090104* 090113* 190208* 090102* 090105* 100211* 200129*	23b-23c- 24	A
44	Batterie, accumulatori, macchine fotografiche, toner, pastiglie per freni	080318 090110 160604 090107 090112 160605 090108 160112 200134	24	A
45	Fanghi e rifiuti solidi non pericolosi	100813 101205 101310 170506 100916 101301 120115 190604 101118 101304 170504	24	A
46	Fanghi e rifiuti solidi non pericolosi	190606 190901 191302 191306 190812 190902 191304	24	A
47	Rifiuti contenenti mercurio	050701* 060703* 170901* 060404* 160108* 180110*	24-38	A, D
48	Apparecchiature fuori uso e componenti rimossi da apparecchiature	160214 160216 200136	24-20a- 20d	A, E
49	Terre e rocce, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi contaminati da PCB	170503* 170902 * 190205*	24	A, B
50	Tubi fluorescenti e apparecchiature contenenti mercurio e sostanze pericolose	200121* 200135* 160215*	24-38	A, D,

3. Aree e capacità di stoccaggio di rifiuti

Le aree di stoccaggio sono delimitate come riportato nella Tav. 01 - “Domanda AIA – Aggiornamento planimetria generale” datata 11/2008, allegata alla domanda AIA.

Nella seguente tabella sono indicati per ciascuna area i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti (con riferimento alla categoria indicata nella tabella di cui al punto 2) che possono essere stoccati nella stessa.

Area	Attività	Gruppo di rifiuti	Quantità max stoccabile (t)	Descrizione
20a	stoccaggio RAEE (no cat. 5 e no PCB)	48-19-20	50	
20d	stoccaggio RAEE e componenti non recuperabili presso l'impianto e destinate a smaltimento/trattamento c/o altro impianto	48-19-20	10	
23a	serbatoio vuoto di riserva		25	serbatoio di riserva, da 25 m ³
23b	stoccaggio miscele acquose di solventi	1-2-15-23-36-38-39-41-42-43	50	2 serbatoi da 25 m ³ cad.
23c	stoccaggio miscele di solventi	3-15-43	50	2 serbatoi da 25 m ³ cad.



23d	stoccaggio oli dielettrici da trasformatori	37-36	75 (50 m ³)	2 serbatoi da 25 m ³ cad.
24 a-b-c-d-e-f	stoccaggio	tutti	374,4	Fusti, cisternette in acciaio e plastica, big-bags, altri imballi
24g	stoccaggio RAEE contenenti PCB	RAEE con PCB		
27	stoccaggio e lavorazione/smontaggio apparecchiature contaminate da PCB	19	20	
28	stoccaggio fusti vuoti	fusti vuoti		
37	stoccaggio RAEE cat.5 (rifiuti solidi contenenti mercurio)	47-50	35	contenitori metallici, su pallets, dotati di coperchio con guarnizioni a tenuta funzionali ad evitare l'emissione di vapori di sostanze pericolose
38				
Totale			664,4	

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Massima (t)	664,4
Annua (t/a)	12.595

4. Prescrizioni tecniche

4.1. Oltre al rispetto delle le modalità tecniche, attrezzature e intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale elaborata per la domanda di autorizzazione integrata ambientale e successive integrazioni e nella documentazione progettuale agli atti, l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto segue:

4.1.1. relativamente al trattamento di decontaminazione da PCB delle apparecchiature e di dealogenazione di oli minerali contaminati da PCB e PCT, deve essere utilizzato il metodo autorizzato con D.G.P. n. 133 del 01.04.1999 e deve essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 22.05.1999 n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59 CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni" sia per quanto riguarda le modalità di decontaminazione e smaltimento sia per quelle di etichettatura;

4.1.2. relativamente al trattamento di detossicazione dei rifiuti contenenti mercurio, devono essere rispettate le modalità e le prescrizioni di cui al DEC/VIA n. 1854 del 31.03.1994, recepito dalla DGR 316-42241 del 29.12.1994.

4.2. Il centro deve essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato.

4.3. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al precedente punto 2, Tabella 2; la tabella comprende i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. n. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE.



- 4.4. I rifiuti contaminati da mercurio devono essere esclusivamente solidi. Pertanto i rifiuti liquidi o contenenti fasi liquide separabili con trattamenti chimico-fisici non possono essere conferiti all'impianto. Inoltre non sono ammessi all'impianto rifiuti contenenti o contaminati da composti organici del mercurio.
- 4.5. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle capacità massima complessiva di stoccaggio e di trattamento dell'impianto indicata ai precedenti punti 2 e 3.
- 4.6. La durata massima dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presenti nell'impianto non deve superare sei mesi di permanenza.
- 4.7. Il bacino di utenza deve essere riferito prioritariamente a rifiuti prodotti sul territorio regionale.
- 4.8. Le tipologie di rifiuti individuate da un codice CER che termina con le cifre "99" possono essere ritirate soltanto a seguito di una preventiva omologazione, da effettuarsi secondo le modalità indicate al punto 4.42 del presente provvedimento.
- 4.9. I rifiuti contenenti mercurio da destinare alle operazioni di detossicazione dovranno essere omologati secondo le procedure previste al punto 4.43 del presente provvedimento e rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nel medesimo punto.
- 4.10. Le operazioni di raggruppamento, travaso, riduzione volumetrica, movimentazione, preliminari e/o contestuali al deposito e alla miscelazione dovranno avvenire secondo le modalità e le cautele indicate nella documentazione complessiva agli atti, controllando sistematicamente che rifiuti tra loro eventualmente incompatibili, infiammabili e/o comburenti non possano venire in contatto e siano tenuti a sufficiente distanza di sicurezza. Le relative disposizioni operative devono essere rese note agli addetti ed essere permanentemente esposte nelle zone di lavoro, nonché aggiornate ogni qualvolta necessario.
- 4.11. La miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro (sia qualora siano rifiuti individuati dallo stesso codice CER, sia qualora siano rifiuti individuati da codici CER differenti) è autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 esclusivamente se e in quanto rispettante le condizioni di cui all'art. 178, comma 2 del medesimo decreto e al fine di rendere più sicuro lo smaltimento dei rifiuti stessi.
- 4.12. Tutte le operazioni di miscelazione devono essere registrate e documentabili anche informaticamente. I dati registrati devono riguardare tipo e quantità dei singoli rifiuti miscelati e estremi delle partite di conferimento da parte dei rispettivi produttori.
- 4.13. Sono in ogni caso escluse le miscelazioni di rifiuti tra loro incompatibili, da cui possano derivare emissioni gassose di reazione, sviluppo di calore tale da determinare l'aumento della temperatura della miscela e/o separazione di fasi; al fine di prevenire l'insorgere di reazioni indesiderate e/o pericolose, prima di procedere alle operazioni di miscelazione la ditta è tenuta ad eseguire prove di compatibilità su campioni significativi presso il laboratorio interno, o in caso di sua indisponibilità temporanea, presso strutture esterne.
- 4.14. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 4.15. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti.



- 4.16. I recipienti fissi e mobili, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento. Devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le eventuali operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Sui recipienti deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato e in conformità alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- 4.17. Sui contenitori dei rifiuti pericolosi – colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme vigenti devono essere in ogni caso apposti:
- sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - sui colli un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 4.18. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora più serbatoi siano collocati in un solo bacino di contenimento, questo deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; la capacità minima del bacino deve comunque essere pari a quella del più grande dei serbatoi.
- 4.19. Tutti i recipienti devono essere posti su supporti che li mantengano distanziati dal fondo in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni di passaggio, di ispezione e di prelievo.
- 4.20. I contenitori dei rifiuti che rimangono in giacenza alla ditta devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati prima di essere avviati allo smaltimento.
- 4.21. Nel corso delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere evitato ogni contatto delle ruote e delle parti esterne della carrozzeria degli automezzi con i rifiuti; nel caso questo avvenisse gli automezzi, prima di lasciare l'impianto, devono essere adeguatamente ripuliti e lavati (in particolare i pneumatici). Le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite nel rispetto delle normative vigenti.
- 4.22. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i.
- 4.23. Relativamente ai rifiuti di cui al gruppo 31 della Tabella 2, punto 2 (Materiali contenenti amianto, anche in fibre libere) è vietata l'apertura degli imballaggi e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad impedire la rottura degli imballaggi durante le fasi di movimentazione e stoccaggio; nell'eventualità che si verificasse tale rottura si dovrà procedere in modo tale da evitare la dispersione di polveri, dotandosi di attrezzature adeguate al re-imbaggio e di apparecchiature per l'aspirazione delle polveri durante tali operazioni.
- 4.24. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di trattamento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.



- 4.25. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è costituita dai piezometri A e B, localizzati come indicato nella Tav. 01 - "Domanda AIA – Aggiornamento planimetria generale" datata 11/2008, allegata alla domanda AIA.
- 4.26. Entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento dovrà essere presentato un progetto, corredato da uno studio geologico, finalizzato al posizionamento del terzo piezometro per il controllo della falda.
- 4.27. Il controllo della qualità delle acque di falda deve avere frequenza semestrale. Il campionamento deve essere effettuato da personale di laboratorio abilitato e secondo le norme tecniche vigenti in materia di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni. La data del campionamento deve essere comunicata con 15 giorni di anticipo all'ARPA - Dipartimento di Novara e alla Provincia di Novara. I parametri che devono essere analizzati sono i seguenti: livello della falda; Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Manganese, Zinco, Clorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2 – Tricloroetano, Tricloroetilene, 1,2,3 – Tricloropropano, 1,1,2,2, - Tetracloroetano, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene, Sommatoria organoalogenati, 1,1 – Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, PCB, pH, Cloruri, Nitrati, Ammoniaca. I risultati devono essere trasmessi entro 30 giorni alla Provincia di Novara e all'ARPA - Dipartimento di Novara.
- 4.28. Il controllo relativo alla qualità dei suoli deve essere condotto, con frequenza annuale, secondo il programma di controllo 2005-2010 approvato dalla Commissione Tecnica Rifiuti in data 26.05.2006. Al termine del periodo, qualora non si riscontrino superamenti dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento del suolo, il controllo potrà essere sospeso.
- 4.29. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- 4.30. Con adeguata periodicità, il gestore dovrà effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dell'area dell'impianto. Gli interventi, eseguiti sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate, dovranno essere documentabili in sede di controllo.
- 4.31. Il responsabile tecnico dell'impianto è indicato nella Scheda A, Modello 2, allegata alla domanda di autorizzazione, sino a nuova comunicazione del gestore.
- 4.32. Il gestore dell'impianto è responsabile della custodia dello stesso anche nelle ore di chiusura.
- 4.33. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 4.34. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 4.35. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
- 4.36. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
- 4.37. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, indicando la data prevista per la ripresa delle attività.
- 4.38. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali



sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza e nel documento di valutazione e analisi del rischio ambientale; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

4.39. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Novara entro le 48 ore successive indicando:

- 4.39.1. il peso del mezzo;
- 4.39.2. la provenienza;
- 4.39.3. i dati del vettore;
- 4.39.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
- 4.39.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- 4.39.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.

4.40. E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.

4.41. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.

4.42. Procedura di omologazione per i rifiuti individuati da un codice CER che termina con le cifre "99":

1. Compilazione da parte del produttore del rifiuto (o in generale del soggetto conferente il rifiuto all'impianto) di una scheda descrittiva del rifiuto contenente:
 - nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono del conferente, generalità complete dello stesso (in caso di ditta trattasi del legale rappresentante), attività svolta dallo stesso, codice ISTAT;
 - denominazione del rifiuto e processo specifico di provenienza con precisazione delle materie impiegate nello stesso, quantità prevista da conferire nell'arco dell'anno, caratteristiche chimico-fisiche.
2. La scheda descrittiva consegnata dal produttore all'impianto deve essere corredata da analisi chimico-fisiche del rifiuto a firma di tecnico abilitato.
3. Sulla base della documentazione presentata, il gestore apporrà sulla scheda descrittiva un visto datato di ammissione all'impianto
4. Una copia della scheda con i relativi allegati deve essere archiviata da parte del gestore dell'impianto di trattamento, a disposizione per ogni eventuale controllo; una copia deve essere consegnata al produttore del rifiuto; una copia deve essere trasmessa alla Provincia e all'ARPA - Dipartimento di Novara, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei conferimenti.

L'omologazione ha durata annuale a far data dal visto di ammissione dell'impianto. La procedura di omologazione deve essere pertanto rinnovata ogni anno.

4.43. Procedura di omologazione per rifiuti contaminati da mercurio da sottoporre a trattamento di detossicazione:

1. Compilazione da parte del produttore del rifiuto (o in generale del soggetto conferente il rifiuto all'impianto) di una scheda descrittiva del rifiuto contenente:

- a) nome e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del produttore e/o del detentore delle singole partite di rifiuti; generalità della persona che si assume la responsabilità del conferimento all'impianto; attività svolta dal produttore e/o dal detentore e relativo codice ISTAT;
- b) tipo e quantità di rifiuto, processo e/o attività che lo ha prodotto, codice CER che gli viene attribuito per il trasporto e la registrazione, quantità massima da stoccare in impianto e cautele da adottare in tale fase e nel trattamento in relazione alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- c) analisi chimica eseguita su campioni significativi, redatta a firma di un tecnico abilitato;
- d) certificazione dell'idoneità ed ammissibilità del rifiuto tal quale, sulla base dei dati acquisiti, al trattamento di detossicazione presso l'impianto Decoman, ovvero indicazione dei pretrattamenti a cui dovrà essere sottoposto altrove, e dei limiti chimico-fisici di accettabilità delle singole partite;
- e) se i rifiuti provengono da un centro di stoccaggio autorizzato i dati da acquisire per la procedura di omologazione devono comprendere anche l'origine dei rifiuti in stoccaggio nonché le operazioni su di essi effettuate presso il detentore;
- f) data e firma dell'omologante.

2. Archiviazione della procedura in impianto in ordine cronologico e contestuale invio di copia alla Provincia ed all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale.

L'omologazione ha durata annuale a far data dal visto di ammissione dell'impianto. La procedura di omologazione deve essere pertanto rinnovata ogni anno.

3. In caso di accettabilità del rifiuto devono essere definite natura e frequenza dei controlli da effettuarsi nel corso dei conferimenti finalizzati a monitorare le partite in ingresso in relazione alla loro accettabilità nell'impianto di detossicazione.

4. Il conferimento delle singole partite di rifiuti, deve essere programmato tra Decoman e il soggetto conferente in funzione sia della disponibilità interna di stoccaggio che della funzionalità del processo di trattamento.

5. Ogni singolo trasporto di rifiuti avendo eseguita già precedentemente la procedura di omologazione per l'accettabilità in impianto, deve essere accompagnato da una dichiarazione del soggetto conferente con cui si attesta la conformità della partita in consegna alle caratteristiche del rifiuto omologato.

6. Le procedure di controllo ed analisi sulle singole partite in conferimento devono essere prestabilite nella fase di omologazione preliminare, come precedentemente indicato. I campioni dei rifiuti in ingresso devono essere conservati, in triplo esemplare, per un anno. Le modalità di campionamento dei rifiuti dopo il trattamento adottate per ottenere significatività del controllo analitico in funzione delle variabili in gioco devono essere riportate nel manuale di gestione. Tutti i campioni devono essere individuabili tramite etichettatura riportante data di campionamento, codice del rifiuto, ingresso o uscita, produttore e numero di registrazione. Decoman è tenuta a gestire un registro dei campioni riportante, oltre ai dati predetti, anche la data di eliminazione del campione. E' consentito, per facilitare la tenuta dell'archivio e del registro campioni in entrata, conservare, sempre al minimo per un anno, campioni tipo solo per i seguenti rifiuti: lampade fuori uso; strumenti di misura; apparecchiature elettriche; pile esauste; nastri metallici con amalgama; amalgama per uso medico.

I campioni tipo dovranno essere contrassegnati da un'etichetta riportante la loro rappresentatività. Questa dovrà essere descritta dettagliatamente, per ogni campione tipo, in allegato al registro.



7. L'accettazione del rifiuto comprende inoltre il controllo dell'esistenza e della completezza dei documenti di accompagnamento, il controllo dell'integrità dei contenitori e le registrazioni previste dalla normativa sui rifiuti.

8. Ogni carico ritirato, suddiviso come previsto nel manuale d'uso dell'impianto precitato, deve essere individuato in fase di stoccaggio per mezzo di una numerazione progressiva riportata sia sui contenitori ricevuti sia sul registro di carico e scarico. Tale numerazione deve essere facilmente visibile in sede di controllo dello stoccaggio anche per i rifiuti stoccati nelle zone retrostanti.

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi civili e delle acque di prima e seconda pioggia sono attualmente recapitati in pubblica fognatura. La Ditta dovrà adeguarsi ad eventuali diverse prescrizioni che il nuovo Gestore della pubblica fognatura (SIN & VE S.r.l) riterrà necessario definire per un più razionale collettamento degli scarichi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- per il punto di emissione E1 ed E2, la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio degli impianti ed effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'Allegato B;
- la Ditta deve effettuare i controlli di cui al precedente capoverso nonché gli autocontrolli periodici, come da Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per



l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nell'Allegato 7 delle integrazioni del 6 ottobre 2008, nonché i dati relativi ai consumi energetici ed idrici. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, integrandoli con quelli specificamente indicati al paragrafo "Rifiuti";
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. "NO"-S.I.S.P. e SPreSAL, alla SIN & VE S.r.l. ed al Comune di San Pietro Mosezzo entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2010. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica



per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 11/02/2009

